

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1956

(83^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Riordinamento degli organici degli insegnanti degli educandati governativi femminili e concorsi speciali negli stessi » (578) (Seguito della discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE	Pag.	1071
GIUA		1076
LAMBERTI		1077
NEGRONI, <i>relatore</i>	1071,	1076
ROFFI		1076
RUSSO Salvatore	1076,	1077
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>		

« Modifiche all'ordinamento degli studi per le lauree in giurisprudenza, in scienze politiche e in economia e commercio » (596) (D'iniziativa dei deputati Moro e Gaudisio); e: « Inclusione della medicina legale e delle assicurazioni fra gli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in giurisprudenza » (1371) (D'iniziativa dei deputati Caroleo ed altri) (Approvati dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1084, 1087, 1089,	1092
CONDORELLI	1088,	1089
DI ROCCO		1092

(1) Il titolo del disegno di legge risulta così modificato: « Riordinamento degli organici degli insegnanti degli educandati statali femminili e concorsi speciali negli stessi ».

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE	Pag.	1087
ROFFI		1088, 1089
ROSSI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>		1084

« Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni » (1145-B) (Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1067,	1068
MERLIN Angelina		1068
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>		1068

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Di Rocco, Donini, Giua, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggiore, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento è presente il senatore Condorelli.

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Rossi e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

DI ROCCO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge

« Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni » (1145-B) (Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle profes-

sioni», modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, sulle quali, d'intesa con il relatore, senatore Giardina, che non è potuto intervenire, riferirò io stesso.

Nell'articolo 1 il secondo comma è stato modificato dalla Camera nel senso che, invece di sostenere gli esami di Stato nelle sedi universitarie dove hanno conseguito la laurea, i candidati sosterranno le prove in città sedi di ordini o collegi professionali. Ciò perchè i collegi e gli ordini professionali esistono in un maggior numero di città che non le sedi universitarie, consentendo così lo svolgimento contemporaneo dei lavori a diverse commissioni ed evitando un massiccio numero di candidati in una stessa sede di esame.

Nell'emendamento della Camera all'articolo 2 è precisato che le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Nel secondo comma dell'articolo 5 la parola «docenti» è sostituita, nel testo della Camera dei deputati, dalla parola «persona». È una modifica opportuna in quanto fra i commissari ci sono anche i non docenti.

All'articolo 7, nel secondo comma relativo all'abilitazione provvisoria, sono aggiunti i laureati in possesso di titoli accademici austriaci.

Si tratta dell'applicazione di una legge di carattere generale.

All'articolo 9 vi è un'importante innovazione, che ritengo accettabile, nel senso che la Commissione plenaria anzichè essere presieduta da un magistrato d'Appello, come proposto dal Senato, è presieduta da un professore universitario e ne fa parte un magistrato d'Appello.

Nel quarto comma dello stesso articolo è stato introdotto dalla Camera un emendamento in forza del quale possono far parte delle sottocommissioni anche i professori in pensione.

Tutte le altre parti del presente disegno di legge restano identiche al testo del Senato.

Ritengo che convenga approvare gli emendamenti proposti dalla Camera dei deputati, che non sono sostanziali, per poter finalmen-

te varare questo disegno di legge largamente atteso dagli interessati.

MERLIN ANGELINA. All'articolo 7, comma secondo, nel testo emendato dalla Camera dei deputati, è detto che sono considerati abilitati provvisori anche «i cittadini italiani in possesso dei titoli accademici austriaci». Io chiedo: questo decreto ministeriale 4 settembre 1956 è divenuto legge per un voto delle Camere? In altri casi del genere è prevista la reciprocità?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo decreto ministeriale discende da una legge approvata dalle Camere nella quale si sono riconosciuti taluni titoli accademici parificati alle lauree italiane.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ora alla votazione delle modifiche portate dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonchè di abilitazione nelle discipline statistiche.

I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in città sedi di ordini o collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo articolo 3.

Il secondo comma soltanto è stato modificato dalla Camera; lo metto in votazione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

Art. 2.

Le Commissioni giudicatrici degli esami, di cui al precedente articolo 1, sono nominate con

decreto del Ministro della pubblica istruzione e composte di un presidente, scelto fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo o in pensione, e di membri scelti da terne designate dai competenti ordini o collegi professionali. Il numero e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per ciascun tipo di esame dal regolamento di cui al successivo articolo 3.

(È approvato).

Gli articoli 3 e 4 non hanno subito modifiche; ne do, ad ogni modo, lettura:

Art. 3.

Gli esami hanno carattere specificamente professionale.

I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.

L'articolo 6 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, è abrogato.

Art. 4.

La tassa di ammissione di lire 200 e il contributo di lire 100, dovuti dal candidato agli esami di abilitazione all'esercizio delle varie professioni in dipendenza dell'articolo 176 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono aumentati rispettivamente a lire 6.000 e a lire 3.000.

La tassa di lire 250 per le opere delle Università o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, e la elargizione non inferiore a lire 1.000 versata dagli aspiranti al titolo di benemeriti dell'Opera dell'università o istituto, previste dall'articolo 190 del citato testo unico, sono elevate rispettivamente a lire 10.000 e ad un importo non inferiore a lire 50.000.

Art. 5.

Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'eser-

cizio delle professioni è corrisposto un compenso di lire 3.000 per ogni dieci candidati o frazione di dieci.

Qualora la scelta dei componenti la Commissione cada su persone che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze, a questi, oltre il compenso di cui al precedente comma, sarà corrisposta l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo le disposizioni in vigore.

Agli estranei all'Amministrazione dello Stato sarà corrisposto, oltre il compenso previsto dal precedente comma, il trattamento indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il compenso di cui al primo comma del presente articolo è elevato a lire 5.000 per i commissari che non percepiscono indennità di missione.

Soltanto il secondo comma è stato modificato dalla Camera dei deputati; lo metto pertanto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso quale risulta dalle modifiche apportate.

(È approvato).

L'articolo 6 è immutato; ne do comunque lettura:

Art. 6.

La tassa che gli ufficiali delle Forze armate dovranno versare all'Erario, qualora ottengano il conferimento dell'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi dell'articolo 184 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è elevata a lire 3.000.

Seguono ora le norme transitorie.

Art. 7.

La disposizione di cui all'articolo 1 si applica con decorrenza dall'anno accademico in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Gli studenti che hanno conseguito la laurea nell'anno accademico 1954-55 e successivi fino al termine fissato nel precedente comma, e i cittadini italiani in possesso, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di uno dei titoli accademici austriaci finali indicati nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 4 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 1956, sono considerati abilitati provvisori all'esercizio delle professioni e pertanto sottoposti alla disciplina degli articoli seguenti ai fini della concessione definitiva dell'abilitazione.

Soltanto il secondo comma è stato modificato; lo metto pertanto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta dalle modifiche apportate.

(È approvato).

L'articolo 8 non ha subito modificazioni; ne do comunque lettura:

Art. 8.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, i laureati o diplomati che abbiano conseguito il certificato di abilitazione provvisoria prima dell'entrata in vigore della presente legge potranno ottenere la abilitazione definitiva comprovando, mediante la presentazione di documenti idonei, di avere esercitato e di esercitare la professione per cui otterranno l'abilitazione provvisoria e di essere regolarmente iscritti all'albo professionale corrispondente.

Apposite Commissioni accerteranno l'effettivo idoneo esercizio della professione da parte di ciascun candidato.

Agli abilitati provvisori per cui le Commissioni avranno espresso giudizio favorevole, il Ministero rilascerà il diploma di abilitazione definitiva dietro versamento di una tassa di lire 9.000 a favore dell'Erario e di una tassa di lire 10.000 a favore delle Opere universitarie.

Avverso il giudizio sfavorevole delle Commissioni locali è dato ricorso al Ministero della pubblica istruzione che deciderà su conforme parere della Giunta della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, cui verrà aggregato un rappresentante designato dall'Ordine professionale nazionale interessato.

Art. 9.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente possono essere istituite presso ciascuna Università od Istituto d'istruzione superiore per quelle professioni per le quali l'Università od Istituto rilascia le lauree ed i diplomi corrispondenti.

Ciascuna Commissione è divisa in sottocommissioni per ognuna delle branche affini professionali.

La Commissione plenaria è presieduta da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo o in pensione; ne fa parte un magistrato d'appello nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

Ogni sottocommissione è composta dal presidente della Commissione plenaria, che la presiede, da un professore di ruolo o fuori ruolo o in pensione appartenente alla Facoltà universitaria che ha rilasciato il titolo accademico in base al quale è stata concessa l'abilitazione provvisoria, e da un estraneo alla pubblica Amministrazione, che dovrà essere scelto su terne proposte dal competente ordine professionale locale.

Per l'ufficio di presidente e per ciascuna delle suddette categorie possono essere nominati supplenti chiamati a sostituire i rispettivi titolari in caso di assenza.

Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Ai componenti le Commissioni sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità e le norme concernenti le sedi ed il funzionamento delle Commissioni.

Allo scadere di tre anni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al precedente comma si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente articolo 8.

Il terzo e il quarto comma soltanto sono stati modificati dalla Camera dei deputati; li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta dalle modifiche portate dalla Camera.

(È approvato).

Gli articoli 10 e 11 sono immutati; ne do lettura:

Art. 10.

Alla spesa per l'attuazione della presente legge si farà fronte col provento della tassa di ammissione di cui al primo comma dell'articolo 4 e al terzo comma dell'articolo 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento degli organici degli insegnanti degli educandati governativi femminili e concorsi speciali negli stessi » (578).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento degli organici degli insegnanti degli educandati governativi femminili e concorsi speciali negli stessi ».

Come i colleghi ricordano, la discussione di questo disegno di legge fu rinviata per consentire al relatore di formulare gli emendamenti, sui quali la Commissione aveva già espresso il suo consenso di massima. Gli emendamenti sono stati formulati dal relatore e distribuiti alla Commissione; gli do la parola perchè possa illustrarli.

NEGRONI, *relatore*. Gli emendamenti da me proposti nei riguardi del disegno di legge in esame sono in gran parte di carattere formale o comunque del tutto marginale, riducendosi in sostanza ad un aggiornamento a seguito dell'emanazione delle leggi delegate per il personale statale.

Propongo poi la sostituzione della parola « governativi », sia nel titolo del disegno di legge che nel corpo di ciascun articolo ov'essa è riportata, con la parola « statali ».

Propongo altresì alcuni emendamenti di carattere sostanziale che riguardano: la sistemazione del personale non di ruolo (incaricato) attualmente in servizio che, secondo il testo governativo, verrebbe licenziato dallo Stato; mentre, con gli emendamenti proposti all'articolo 4 (soppressione del secondo comma) e con gli articoli aggiuntivi 4-*bis* e 5-*bis*, detto personale viene integralmente sistemato.

Con l'articolo 8 aggiuntivo propongo infine la istituzione di borse di studio a favore delle alunne capaci e meritevoli.

Maggiori chiarimenti potrò eventualmente fornire nel corso dell'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli con gli emendamenti proposti dal relatore.

Art. 1.

Ai ruoli organici del personale insegnante di gruppo A degli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati femminili governativi « SS. Annunziata » di Firenze, « delle Fanciulle » di Milano, « agli Angeli » di Verona, « Maria Adelaide » di Palermo, « Uccellis » di

Udine e « San Benedetto » di Montagnana, previsti nelle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, sono sostituiti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di orari e obblighi di insegnamento negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quelli indicati nella tabella n. 1 unita alla presente legge.

Presso gli Educandati femminili governativi di cui sopra funzionano le Scuole ed Istituti conformati previsti dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge, che modifica la tabella n. 5 allegata al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312.

A questo articolo il relatore propone solo degli emendamenti formali che riguardano la sostituzione della parola « governativi » con la parola « statali » e la sostituzione, nella 10^a riga del primo comma, della parola « delle » alla parola « alle ».

Metto ai voti l'articolo 1 con le modifiche proposte dal relatore.

(È approvato).

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi a Cattedre vacanti negli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati femminili governativi di cui al precedente articolo sono richiesti gli stessi titoli di studio prescritti per l'ammissione ai concorsi per le corrispondenti Cattedre negli Istituti governativi di istruzione media e il titolo di abilitazione di cui all'articolo 21 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312. È abrogato l'articolo 9, secondo comma, del regio decreto 28 aprile 1927, n. 801.

Agli insegnanti degli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati governativi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera previsto per il personale insegnante degli Istituti governativi di istruzione media dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modifiche e integrazioni.

A questo articolo il relatore propone le seguenti modifiche: sostituire la parola « gover-

nativi » con la parola « statali »; sopprimere, alla 5^a riga, le parole « di studio »; sopprimere, dalla 7^a riga, dalle parole: « e il ... » alla fine del primo comma. Nel secondo comma sopprimere dalla 7^a riga dalle parole: « dal regio ... » alla fine del comma stesso.

Metto ai voti l'articolo 2 con le modifiche proposte dal relatore.

(È approvato).

Art. 3.

Gli insegnamenti di cui all'annessa tabella n. 3 sono conferiti annualmente per incarico dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi del primo comma dell'articolo 24 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e sostituiscono quelli previsti dalla tabella B unita al decreto legislativo luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1387, e successive modificazioni.

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, il trattamento economico del personale insegnante incaricato o supplente cui sono affidati gli insegnamenti di cui all'annessa tabella n. 3, od, in difetto di personale insegnante di ruolo, gli insegnamenti di cui alla annessa tabella n. 1, è disciplinato dalle stesse disposizioni che regolano il trattamento economico del personale insegnante incaricato e supplente dei corrispondenti Istituti e Scuole statali di istruzione secondaria. Al suddetto personale sono estesi gli stessi obblighi di insegnamento previsti per il personale incaricato e supplente delle Scuole ed Istituti di istruzione media statale.

Il relatore Negrone, propone in questo articolo di sostituire il primo comma con il seguente: « Gli insegnamenti di cui all'annessa tabella n. 3 sono conferiti annualmente per incarico con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 ».

Metto ai voti l'articolo 3 con la modifica proposta dal relatore.

(È approvato).

Art. 4.

Gli insegnanti di storia dell'arte, di educazione fisica e ballo, di pianoforte, di economia

domestica e di disegno, sono tenuti a prestare la loro opera, oltre che nei regolari corsi scolastici che tali insegnamenti comportano, anche a favore delle educande interne secondo le direttive della Direzione dell'Educandato, in orario *extra* scolastico e fino alla concorrenza di 16 ore settimanali per l'insegnamento di storia dell'arte, di 20 ore per l'insegnamento di educazione fisica e ballo, di 16 ore per l'insegnamento di pianoforte, di 16 ore per l'insegnamento di economia domestica e di 18 ore per l'insegnamento di disegno. Ad essi è riservato il trattamento economico rispettivamente previsto per gli insegnanti incaricati e supplenti di storia dell'arte nei Licei classici, di educazione fisica negli Istituti di istruzione media statali, di strumento musicale negli Istituti magistrali, di economia domestica e di disegno nelle corrispondenti Scuole medie statali.

Il direttore spirituale, il medico chirurgo, il chirurgo dentista degli Educandati di cui all'articolo 1 e l'insegnante di musica e canto negli Educandati di Firenze, Milano, Palermo e Verona passano alle dipendenze dei singoli Educandati e cessano di essere a carico dello Stato.

In questo articolo il relatore Negroni propone di sopprimere tutto il secondo comma.

Pongo ai voti la proposta di soppressione del secondo comma.

(È approvata).

Pongo ai voti l'articolo 4 quale risulta in seguito alla votazione testè avvenuta.

(È approvato).

Dopo l'articolo 4 il senatore Negroni propone di inserire il seguente:

Art. 4-bis.

L'assistenza spirituale negli Educandati di cui all'articolo 1 è affidata a un direttore spirituale, nominato per incarico annuale, ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, a cui spetta, a carico dello Stato, un trattamento economico corrispondente alla me-

tà della misura stabilita dal coefficiente n. 229 di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

L'assistenza medico-sanitaria negli stessi Educandati è affidata ad un medico-chirurgo e ad un chirurgo-dentista, nominati con le modalità di cui sopra, con incarico annuale, a cui spetta, a carico dello Stato, un trattamento economico rispettivamente corrispondente alla metà e ad un quarto della misura stabilita dal coefficiente n. 229 di cui alla citata tabella allegata al decreto presidenziale n. 19.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 5.

Salvo quanto previsto nei successivi commi, i professori iscritti nei ruoli *A* e *B* degli Educandati governativi di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, e successive modifiche sono rispettivamente inquadrati nei ruoli *A* e *B* previsti nella tabella n. 1 annessa alla presente legge col grado e col trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio da essi maturata nel ruolo degli insegnanti del gruppo *A* degli Educandati.

Gli attuali insegnanti di ruolo *B* che ricoprono una Cattedra che, ai sensi della tabella n. 1 annessa alla presente legge, risulta di ruolo *A* saranno iscritti nel ruolo *A*, purchè siano in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento nella Cattedra di ruolo *A* in cui verranno inquadrati. Agli effetti della determinazione del grado e del trattamento economico spettante nel ruolo *A* sarà tenuta presente l'anzianità di servizio maturata nel ruolo *B*, fatta deduzione di un coefficiente pari a tre anni di servizio.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, tenuto conto dei titoli di abilitazione o del tipo di concorso mediante il quale avvenne la nomina a ruolo o anche delle materie insegnate nell'ultimo quinquennio da ciascun professore, nelle quali, in seguito ad apposita ispezione, sia risultato giudizio favorevole sulla capacità e sulla preparazione dei singoli insegnanti, determinerà la Cattedra

di insegnamento da attribuirsi a ciascuno degli attuali professori di ruolo in modo da evitare che possano verificarsi situazioni soprannumerarie rispetto all'organico degli insegnanti di ruolo *A* e quelli di ruolo *B* previsti nella tabella n. 1.

Gli attuali titolari delle Cattedre, che per effetto della presente legge vengono trasformate in incarico, continueranno a prestare la loro opera negli Educandati per l'insegnamento della materia o del gruppo di materie oggetto degli incarichi e saranno iscritti in apposito ruolo transitorio. Ad essi è consentito di acquisire nel ruolo transitorio un trattamento economico e uno sviluppo di carriera conforme a quello previsto per il personale insegnante degli Istituti governativi di istruzione secondaria dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modifiche, in relazione alla natura dell'insegnamento impartito. All'atto dell'inquadramento nel ruolo transitorio a detti insegnanti sarà attribuito il grado e il trattamento economico conseguenti al computo dell'anzianità maturata nel ruolo degli insegnanti di gruppo *A* degli Educandati secondo i criteri enunciati nel primo e secondo comma del presente articolo.

Nei confronti dei professori iscritti nei ruoli *A* e *B* delle Scuole annesse agli Educandati governativi di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, e successive modifiche, che non possano ottenere l'inquadramento nei ruoli *A* e *B* previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge o che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma, potrà disporsi il passaggio in Cattedra di Scuole o di Istituti di istruzione secondaria statali di pari gruppo e ruolo, delle quali abbiano il prescritto titolo di abilitazione almeno in una delle materie oggetto delle Cattedre stesse, attribuendo nel nuovo ruolo il grado e il trattamento economico corrispondenti all'anzianità di servizio maturato nel ruolo di provenienza.

A questo articolo 5 il relatore propone i seguenti emendamenti: sopprimere le parole: « col grado e » alla 7^a e 8^a riga del primo comma, all'8^a del secondo comma, alla 16^a del quarto comma ed alla terz'ultima del quinto comma; sopprimere le parole « gruppo e » nell'11^a riga

del quinto comma e le parole « almeno in una delle materie oggetto delle Cattedre stesse » nello stesso quinto comma; sostituire infine la parola « governativi », ogni volta che ricorre nell'articolo, con la parola « statali ».

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche proposte dal relatore.

(È approvato).

Dopo l'articolo 5 il relatore propone di aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

Gli insegnanti di pianoforte e canto, che alla data di entrata in vigore della presente legge si troveranno in servizio da almeno tre anni in uno degli Educandati di cui all'articolo 1, saranno preferiti, con precedenza assoluta su altri concorrenti, nel conferimento degli incarichi di cui all'articolo 3.

Gli insegnanti di cui al comma precedente, i quali non avranno un incarico ai sensi del comma stesso, potranno, su domanda, essere trattenuti in servizio con prestazioni in orario extrascolastico secondo le direttive della Direzione dell'Educandato. Ad essi spetta, a carico dello Stato; un trattamento economico corrispondente alla metà della misura stabilita dal coefficiente n. 202 di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Art. 6.

Alle maestre, alle maestre istitutrici e alle istitutrici dei ruoli di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, è attribuita l'unica qualifica di maestre istitutrici. Ad esse si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera degli insegnanti di ruolo delle scuole elementari di Stato.

Alle maestre istitutrici non di ruolo, che i singoli Educandati sono autorizzati ad assumere, previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione, unicamente in relazione a corrispondenti posti di ruolo vacanti, si

applicano le disposizioni sul trattamento economico degli insegnanti elementari non di ruolo delle Scuole elementari dello Stato.

Nel secondo comma di questo articolo il senatore Negrone propone di sostituire le parole: « Ministero della pubblica istruzione » con le altre « Provveditore agli studi competente ».

Metto ai voti l'articolo 6 con questo emendamento.

(È approvato).

Art. 7.

I posti che risultano vacanti alla data del 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge, sia nei ruoli degli insegnanti delle Scuole secondarie degli Educandati, dopo effettuato l'inquadramento previsto dall'articolo 5, che in quelli delle maestre istitutrici e del personale contabile e di segreteria, saranno messi a concorso speciale, una volta tanto, a favore del personale che negli anni scolastici dal 1943-44 al 1947-48 abbia prestato lodevole servizio non di ruolo negli Educandati per almeno tre anni rispettivamente in qualità di professore, di maestra istituttrice o di maestra o di istituttrice e di incaricato dei servizi di economato e di segreteria.

Il limite massimo di età per partecipare ai concorsi speciali per la nomina ad insegnanti delle Scuole secondarie ed a maestre istitutrici è di 45 anni alla data del bando; quello per partecipare ai concorsi speciali per il personale di economato e di segreteria è di 35 anni alla data del bando. Sono applicabili, nei riguardi degli aspiranti ai predetti concorsi, le disposizioni dell'articolo 16, lettera f del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e, nei riguardi degli aspiranti ai concorsi speciali per il personale di economato e segreteria, le disposizioni che prevedono gli aumenti dei limiti massimi di età in favore dei reduci di guerra ed assimilati per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Detti concorsi saranno per titoli e per esami secondo le norme contenute nei regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1° ottobre 1931,

n. 1312. È data però facoltà al Ministero della pubblica istruzione di poter bandire un concorso unico nazionale.

I posti che messi a concorso ai sensi dei precedenti commi rimangono scoperti per mancanza di candidati idonei e quelli che si renderanno vacanti dopo il 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge, saranno messi a concorso a norma e con le modalità prescritte dal 1° comma dell'articolo 2 della presente legge.

Per l'ammissione ai concorsi speciali per le Cattedre di insegnamento è necessario il possesso della laurea o del diploma universitario o di Istituto superiore richiesti per l'ammissione ai concorsi per le corrispondenti Cattedre negli Istituti governativi di istruzione secondaria.

Il periodo di servizio nel quinquennio 1943-1944 al 1947-48 viene ridotto a un anno per gli insegnanti non di ruolo che in quel periodo fossero stati già in possesso del titolo di idoneità o di abilitazione all'insegnamento relativo ad almeno una delle materie della Cattedra messa a concorso.

Per i combattenti, i reduci e gli appartenenti a categorie assimilate, partecipanti ai concorsi di cui al presente articolo, il periodo di servizio richiesto è ridotto a due anni.

A questo articolo il senatore Negrone propone i seguenti emendamenti: nel 1° comma, prima riga sostituire la parola « risultano » con « risulteranno »; alla decima riga: sostituire « 1947-48 » con « 1956-57 ». Nel terzo comma 4ª riga sopprimere la parola « però » e nella 5ª riga sopprimere la parola « poter ». Sopprimere tutto il quarto comma. Nel quinto comma: sostituire il brano che va dalla parola « della laurea... » alla fine del comma con il seguente testo: « del titolo di studio richiesto, per il concorso corrispondente, dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 225 ». Nel sesto comma: sostituire le parole « nel quinquennio 1943-1944 al 1947-48 » con le seguenti: « richiesto per partecipare ai concorsi speciali ai sensi del primo comma del presente articolo ».

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche proposte dal relatore.

(È approvato).

Dopo l'articolo 7 il senatore Negroni propone di aggiungere il seguente:

Art. 8.

Le alunne degli Educandati di cui all'articolo 1 corrisponderanno un contributo speciale, a titolo di rimborso, per le prestazioni e i servizi extrascolastici che sono a carico dello Stato. La misura di tale contributo sarà fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione d'intesa col Ministro del tesoro.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno banditi concorsi per borse di studio, per agevolare l'ammissione negli Educandati a giovanette capaci e meritevoli.

Le norme del presente articolo verranno applicate a partire dall'anno scolastico che avrà inizio nell'anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

NEGRONI, *relatore*. Come ho accennato nella discussione generale, si tratta della istituzione di borse di studio. Va rilevato che negli Educandati le alunne usufruiscono non solo dei servizi scolastici, ma anche extrascolastici. Ho voluto accertare a quali categorie di persone veniva concesso il privilegio particolare di questi servizi extrascolastici gratuiti. Mi sono formato la convinzione che sia opportuno agevolare le alunne meritevoli e capaci, secondo lo spirito dell'articolo 34 della Costituzione della Repubblica, e chiedere invece un rimborso delle spese per le prestazioni extrascolastiche a quelle alunne che non hanno titoli particolari di capacità e di merito.

In questo modo si stabilisce il principio che chi riceve prestazioni dallo Stato deve pagarle, a meno che non abbia dei titoli particolari per ottenere delle agevolazioni. Si raggiunge altresì lo scopo di introdurre negli Educandati elementi meritevoli che contribuiranno a rinnovarne l'ambiente.

Nel terzo comma infine ho stabilito la decorrenza di questo articolo dall'anno scolastico che avrà inizio nell'anno solare successivo alla data di entrata in vigore della legge, per assicurare al Ministero e agli Educandati un margine di tempo sufficiente a provvedere nel senso voluto dalla legge.

RUSSO SALVATORE. Giovani capaci e meritevoli cosa vuol dire? meritevoli dal punto di vista economico?

NEGRONI, *relatore*. Io ho adottato la formula dell'articolo 34 della nostra Costituzione.

GIUA. Qui si stabilisce che il rimborso dovrà essere effettuato da quelle alunne che non avranno dei particolari titoli di merito. Mi oppongo a questa formulazione: per me è sufficiente che le alunne riportino la sufficienza. Se un'alunna non si trova in condizioni economiche tali da pagarsi le prestazioni ed ha la sufficienza perchè lo Stato non deve contribuire per questi servizi? Mi pare che sia da accettare il criterio di ritenere meritevole non non solo chi ha 8 o 9, ma anche chi ha il 6.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il ragionamento del senatore Giua ha un serio fondamento, ma non ci dà una soluzione per formulare l'articolo, di cui si tratta, in maniera adeguata. L'articolo è fondato sul principio di far godere l'esenzione dal pagamento dei servizi extrascolastici agli elementi capaci e meritevoli. Coloro che non lo sono pagano. Il senatore Giua vorrebbe introdurre una categoria intermedia di alunne economicamente meritevoli di aiuto e che tuttavia non vanno al di là del sufficiente sotto il profilo della capacità scolastica.

GIUA. Eliminare senz'altro l'articolo 8, aggiuntivo che considero inutile. Si tratta infatti di una funzione statale e non vi è ragione che le alunne debbano versare questi contributi.

ROFFI. L'articolo 8 aggiuntivo ha un difetto fondamentale: è formato di una prima parte di carattere particolare e di una seconda di carattere generale; le due parti non stanno insieme. Perciò proporrei la soppressione della prima parte. Sono invece favorevole a conservare il secondo comma. Mi pare che la dizione dell'articolo della Costituzione sia perfetta. Qui possiamo tutt'al più auspicare che l'interpretazione delle parole: « capace e meritevole » sia la più larga possibile, compatibilmente con i mezzi finanziari che saranno

messi a disposizione per queste borse di studio. Se ci saranno i fondi si potrà arrivare a concederle anche ai capaci con 6.

RUSSO SALVATORE. Nel corso della discussione, in una precedente seduta, si era detto che lo Stato non doveva pagare per i figli di famiglie abbienti più di quanto paga per l'istruzione degli altri ed è per questo che il relatore ha fatto questa proposta. Tuttavia non vi è rapporto logico fra questi due commi. Proporrrei che i contributi che pagano le alunne appartenenti a famiglie facoltose servano per le educande non abbienti.

LAMBERTI. Sono del parere che si debba richiedere il pagamento di questi contributi extrascolastici; però, come giustamente ha rilevato il senatore Roffi, mi sembra che fra il primo ed il secondo comma di questo articolo 8 aggiuntivo ci sia una differenza sostanziale. Sarebbe perciò opportuno dividerlo in due distinti articoli.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'articolo 8 per parti separate.

Metto ai voti il primo comma.

(Non è approvato).

Metto ai voti il secondo comma.

(È approvato).

Dal momento che è stato respinto il primo comma mi sembra inutile mantenere il terzo comma.

L'articolo 8 aggiuntivo risulta pertanto formato di un solo comma.

Do ora lettura del disegno di legge quale risulta dalle modifiche apportate e con il necessario coordinamento.

Faccio presente in particolare che, a seguito degli emendamenti approvati, anche il titolo e le tabelle allegate hanno subito qualche ritocco.

Il titolo risulta così modificato:

« Riordinamento degli organici degli insegnanti degli Educandati statali femminili e concorsi speciali negli stessi ».

Do lettura degli articoli:

Art. 1.

Ai ruoli organici del personale insegnante di gruppo A degli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati femminili statali « SS. Annunziata » di Firenze, « delle Fanciulle » di Milano, « agli Angeli » di Verona, « Maria Adelaide » di Palermo, « Ucellis » di Udine e « San Benedetto » di Montagnana, previsti nelle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, sono sostituiti, in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di orari e obblighi di insegnamento negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quelli indicati nella tabella n. 1 unita alla presente legge.

Presso gli Educandati femminili statali di cui sopra funzionano le Scuole ed Istituti conformati previsti dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge, che modifica la tabella n. 5 allegata al regio decreto 1^o ottobre 1931, n. 1312.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi a Cattedre vacanti negli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati femminili statali di cui al precedente articolo sono richiesti gli stessi titoli prescritti per l'ammissione ai concorsi per le corrispondenti Cattedre negli Istituti statali di istruzione media.

Agli insegnanti degli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati statali di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera previsto per il personale insegnante degli Istituti statali di istruzione media.

Art. 3.

Gli insegnamenti di cui all'annessa tabella n. 3 sono conferiti annualmente per incarico con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766.

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, il trattamento economico del personale insegnante incaricato o supplente cui sono affidati gli insegnamenti di cui all'annessa ta-

bella n. 3, c, in difetto di personale insegnante di ruolo, gli insegnamenti di cui alla annessa tabella n. 1, è disciplinato dalle stesse disposizioni che regolano il trattamento economico del personale insegnante incaricato e supplente dei corrispondenti Istituti e Scuole statali di istruzione secondaria. Al suddetto personale sono estesi gli stessi obblighi di insegnamento previsti per il personale incaricato e supplente delle Scuole ed Istituti di istruzione media statali.

Art. 4.

Gli insegnanti di storia dell'arte, di educazione fisica e ballo, di pianoforte, di economia domestica e di disegno, sono tenuti a prestare la loro opera, oltre che nei regolari corsi scolastici che tali insegnamenti comportano, anche a favore delle educande interne secondo le direttive della Direzione dell'Educandato, in orario extrascolastico e fino alla concorrenza di 16 ore settimanali per l'insegnamento di storia dell'arte, di 20 ore per l'insegnamento di educazione fisica e ballo, di 16 ore per l'insegnamento di pianoforte, di 16 ore per l'insegnamento di economia domestica e di 18 ore per l'insegnamento di disegno. Ad essi è riservato il trattamento economico rispettivamente previsto per gli insegnanti incaricati e supplenti di storia dell'arte nei Licei classici, di educazione fisica negli Istituti di istruzione media statali, di strumento musicale negli Istituti magistrali, di economia domestica e di disegno nelle corrispondenti Scuole medie statali.

Art. 5.

L'assistenza spirituale negli Educandati di cui all'articolo 1 è affidata a un direttore spirituale, nominato per incarico annuale, ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, a cui spetta, a carico dello Stato, un trattamento economico corrispondente alla metà della misura stabilita dal coefficiente n. 229 di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

L'assistenza medico sanitaria negli stessi Educandati è affidata ad un medico chirurgo e ad un chirurgo dentista, nominati con le modalità di cui sopra, con incarico annuale, a cui spetta, a carico dello Stato, un trattamento economico rispettivamente corrispondente alla metà e ad un quarto della misura stabilita dal coefficiente n. 229 di cui alla citata tabella allegata al decreto presidenziale n. 19.

Art. 6.

Salvo quanto previsto nei successivi commi, i professori iscritti nei ruoli *A* e *B* degli Educandati statali di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, e successive modifiche sono rispettivamente inquadrati nei ruoli *A* e *B* previsti nella tabella n. 1 annessa alla presente legge col trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio da essi maturata nel ruolo degli insegnanti del gruppo *A* degli Educandati.

Gli attuali insegnanti di ruolo *B* che ricoprono una Cattedra che, ai sensi della tabella n. 1 annessa alla presente legge, risulta di ruolo *A* saranno iscritti nel ruolo *A*, purché siano in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento nella Cattedra di ruolo *A* in cui verranno inquadrati. Agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante nel ruolo *A* sarà tenuta presente l'anzianità di servizio maturata nel ruolo *B*, fatta deduzione di un coefficiente pari a tre anni di servizio.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, tenuto conto dei titoli di abilitazione o del tipo di concorso mediante il quale avvenne la nomina a ruolo o anche delle materie insegnate nell'ultimo quinquennio da ciascun professore, nelle quali, in seguito ad apposita ispezione, sia risultato giudizio favorevole sulla capacità e sulla preparazione dei singoli insegnanti, determinerà la Cattedra di insegnamento da attribuirsi a ciascuno degli attuali professori di ruolo in modo da evitare che possano verificarsi situazioni soprannumerarie rispetto all'organico degli insegnanti di ruolo *A* e quelli di ruolo *B* previsti nella tabella n. 1.

Gli attuali titolari delle Cattedre, che per effetto della presente legge vengono trasformate in incarico, continueranno a prestare la loro opera negli Educandati per l'insegnamento della materia o del gruppo di materie oggetto degli incarichi e saranno iscritti in apposito ruolo transitorio. Ad essi è consentito di acquisire nel ruolo transitorio un trattamento economico e uno sviluppo di carriera conforme a quello previsto per il personale insegnante degli Istituti statali di istruzione secondaria dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modifiche, in relazione alla natura dell'insegnamento impartito. All'atto dell'inquadramento nel ruolo transitorio a detti insegnanti sarà attribuito il trattamento economico conseguente al computo dell'anzianità maturata nel ruolo degli insegnanti di gruppo A degli Educandati secondo i criteri enunciati nel primo e secondo comma del presente articolo.

Nei confronti dei professori iscritti nei ruoli A e B delle Scuole annesse agli Educandati statali di cui alle tabelle allegate al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, e successive modifiche, che non possano ottenere l'inquadramento nei ruoli A e B previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge o che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma, potrà disporsi il passaggio in Cattedre di Scuole o di Istituti di istruzione secondaria statali di pari ruolo, delle quali abbiano il prescritto titolo di abilitazione, attribuendo nel nuovo ruolo il trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio maturato nel ruolo di provenienza.

Art. 7.

Gli insegnanti di pianoforte e canto, che alla data di entrata in vigore della presente legge si troveranno in servizio da almeno tre anni in uno degli Educandati di cui all'articolo 1, saranno preferiti, con precedenza assoluta su altri concorrenti, nel conferimento degli incarichi di cui all'articolo 3.

Gli insegnanti di cui al comma precedente, i quali non avranno un incarico ai sensi del comma stesso, potranno, su domanda, essere trattenuti in servizio con prestazioni in orario

extrascolastico secondo le direttive della Direzione dell'Educandato. Ad essi spetta, a carico dello Stato, un trattamento economico corrispondente alla metà della misura stabilita dal coefficiente n. 202 di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 8.

Alle maestre, alle maestre istitutrici e alle istitutrici dei ruoli di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, è attribuita l'unica qualifica di maestre istitutrici. Ad esse si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera degli insegnanti di ruolo delle scuole elementari di Stato.

Alle maestre istitutrici non di ruolo, che i singoli Educandati sono autorizzati ad assumere, previo nulla osta del Provveditore agli studi competente, unicamente in relazione a corrispondenti posti di ruolo vacanti, si applicano le disposizioni sul trattamento economico degli insegnanti elementari non di ruolo delle Scuole elementari dello Stato.

Art. 9.

I posti che risulteranno vacanti alla data del 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge, sia nei ruoli degli insegnanti delle Scuole secondarie degli Educandati, dopo effettuato l'inquadramento previsto dall'articolo 6, che in quelli delle maestre istitutrici e del personale contabile e di segreteria, saranno messi a concorso speciale, una volta tanto, a favore del personale che negli anni scolastici dal 1943-44 al 1956-57 abbia prestato lodevole servizio non di ruolo negli Educandati per almeno tre anni rispettivamente in qualità di professore, di maestra istituttrice o di maestra o di istituttrice e di incaricato dei servizi di economato e di segreteria.

Il limite massimo di età per partecipare ai concorsi speciali per la nomina ad insegnanti delle Scuole secondarie ed a maestre istitutrici è di 45 anni alla data del bando; quello per partecipare ai concorsi speciali per il personale di economato e di segreteria è di 35 anni alla data del bando. Sono applicabili, nei riguardi degli aspiranti ai predetti concorsi,

le disposizioni dell'articolo 16, lettera f) del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e, nei riguardi degli aspiranti ai concorsi speciali per il personale di economato e segreteria, le disposizioni che prevedono gli aumenti dei limiti massimi di età in favore dei reduci di guerra ed assimilati per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Detti concorsi saranno per titoli e per esami, secondo le norme contenute nei regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1^o ottobre 1931, n. 1312. È data facoltà al Ministero della pubblica istruzione di bandire un concorso unico nazionale.

Per l'ammissione ai concorsi speciali per le Cattedre di insegnamento è necessario il possesso del titolo di studio richiesto, per il concorso corrispondente, dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 225.

Il periodo di servizio richiesto per partecipare ai concorsi speciali ai sensi del primo

comma del presente articolo viene ridotto a un anno per gli insegnanti non di ruolo che in quel periodo fossero stati già in possesso del titolo di idoneità o di abilitazione all'insegnamento relativo ad almeno una delle materie della Cattedra messa a concorso.

Per i combattenti, i reduci e gli appartenenti a categorie assimilate, partecipanti ai concorsi di cui al presente articolo, il periodo di servizio richiesto è ridotto a due anni.

Art. 10.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno banditi concorsi per borse di studio, per agevolare l'ammissione e la permanenza, negli Educandati, di giovanette capaci e meritevoli.

Do ora lettura delle tabelle allegate:

TABELLA N. 1.

**ORGANICI DEL PERSONALE INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA
ANNESI AGLI EDUCANDATI FEMMINILI STATALI.**

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Ruolo	Numero delle Cattedre di ruolo negli Educandati di						TOTALE
		Firenze	Milano	Verona	Palermo	Udine	Montagnana	
Lettere italiane e latine (Liceo)	A	1	1	1	1	—	—	4
Lettere latine e greche (Liceo)	A	1	1	1	1	—	—	4
Filosofia e storia (Liceo)	A	1	1	1	1	—	—	4
Matematica (Ginnasio), matematica e fisica (Liceo)	A	1	1	1	1	—	—	4
Scienze naturali, chimica e geografia (Liceo)	A	1	1	1	1	—	—	4
Materie letterarie (Ginnasio)	A	2	2	2	2	—	—	8
Lingua e lettere italiane, storia e geografia (Magistrale)	A	—	—	—	—	1	1	2
Lingua e lettere latine, storia e geografia (Magistrale)	A	—	—	—	—	1	1	2
Filosofia, pedagogia e psicologia (Magistrale)	A	—	—	—	—	1	1	2
Matematica e fisica (Magistrale)	A	—	—	—	—	1	1	2
Materie letterarie (Scuola media)	B	3	3	3	3	3	3	18
Matematica (Scuola media)	B	1	1	1	1	1	1	6

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(E approvata).

TABELLA N. 2.

EDUCANDATI FEMMINILI STATALI

SCUOLE CONFORMATE

(Articolo 38 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312).

MILANO « delle Fanciulle »:	Scuola media, Ginnasio, Liceo classico.
FIRENZE « SS. Annunziata »:	Scuola media, Ginnasio, Liceo classico.
VERONA « agli Angeli »:	Scuola media, Ginnasio, Liceo classico.
PALERMO « Maria Adelaide »:	Scuola media, Ginnasio, Liceo classico.
UDINE « Uccellis »:	Scuola media, Istituto magistrale.
MONTAGNANA « San Benedetto »:	Scuola media, Istituto magistrale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

TABELLA N. 3

INCARICHI PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE
MEDIA ANNESSI AGLI EDUCANDATI FEMMINILI STATALI,

MATERIE DI INSEGNAMENTO	EDUCANDATI FEMMINILI STATALI DI						TOTALE
	Firenze	Milano	Verona	Palermo	Udine	Montagnana	
Geografia nella prima classe dell'Istituto magistrale, scienze naturali, chimica e geografia nella II, III, IV classe dell'Istituto magistrale	—	—	—	—	1	1	2
Lingua italiana, lingua latina, storia e geografia (classe collegamento magistrale)	—	—	—	—	1	1	2
Canto (Magistrale)	—	—	—	—	1	1	2
Religione (Scuola media, Ginnasio, Liceo, Magistrale)	1	1	1	1	1	1	6
Lingua straniera	1	1	1	1	1	1	6

INCARICHI PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE
MEDIA ANNESSI AGLI EDUCANDATI FEMMINILI STATALI E PER PRESTAZIONI
IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

MATERIE DI INSEGNAMENTO	EDUCANDATI STATALI DI						TOTALE
	Firenze	Milano	Verona	Palermo	Udine	Montagnana	
Disegno	1	1	1	1	1	1	6
Storia dell'arte	1	1	1	1	1	1	6
Educazione fisica e ballo	1	1	1	1	1	1	6
Pianoforte	1	1	1	1	1	1	6
Economia domestica	1	1	1	1	1	1	6

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.
(E approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le tabelle allegate.

(È approvato).

Discussione e rinvio dei disegni di legge: « **Modifiche all'ordinamento degli studi per le lauree in giurisprudenza, in scienze politiche e in economia e commercio** » (596), d'iniziativa dei deputati Moro e Gaudio; e: « **Inclusione della medicina legale e delle assicurazioni fra gli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in giurisprudenza** » (1371), d'iniziativa dei deputati Caroleo ed altri (Approvati dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Modifiche all'ordinamento degli studi per le lauree in giurisprudenza, in scienze politiche e in economia e commercio », di iniziativa dei deputati Moro e Gaudio e: « Inclusione della medicina legale e delle assicurazioni fra gli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in giurisprudenza », d'iniziativa dei deputati Caroleo ed altri, già approvati entrambi dalla Camera dei deputati.

Ringrazio il Ministro Rossi di essere venuto in Commissione per fornirci dei chiarimenti sugli orientamenti del Governo in merito a questa delicata materia; e gli porgo il saluto cordiale di tutta la Commissione.

Il desiderio di ascoltare la parola del Ministro è determinato dal fatto che i disegni di legge in discussione pongono un problema alquanto complesso; si tratta infatti di una vera e propria revisione dei piani di studio della facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di economia e commercio.

Si vorrebbero includere infatti nel corso di laurea in giurisprudenza, fra le fondamentali, le seguenti materie: istituzioni di diritto pubblico, istituzioni di diritto penale, istituzioni di diritto processuale e medicina legale; mentre la paleografia e diplomatica entrerebbero a far parte degli insegnamenti complementari. Fra le materie fondamentali del corso di laurea in scienze politiche si includerebbero le istituzioni di diritto penale; e il diritto amministrativo diverrebbe materia fondamentale

per la laurea in economia e commercio. Si tratta quindi di una ampia revisione dei corsi universitari ed è per questo che ho pregato il Ministro Rossi di illustrare alla Commissione gli orientamenti del Ministero.

Ricordo che nella passata legislatura si è discusso intorno ad un problema tormentato: cioè la proposta per la riforma della facoltà di scienze politiche, che, specie dopo il sopravvenuto mutamento di regime, non aveva una chiara e precisa fisionomia.

Dopo lunghi tentennamenti e scambi d'idee la Commissione finì per decidere di non discutere quel disegno di legge, postulando la necessità che insieme alla facoltà di scienze politiche si rivedesse l'ordinamento della facoltà di giurisprudenza ed economia e commercio.

Sotto altra forma lo stesso problema si ripropone oggi e ancora una volta la Commissione è chiamata a manifestare il suo orientamento.

Do comunque la parola al Ministro Rossi perchè illustri il punto di vista del Governo.

ROSSI, *Ministro per la pubblica istruzione.* Siamo di fronte ad una questione piuttosto grave, di carattere metodologico: si tratta innanzitutto di stabilire se il piano degli studi universitari debba essere riordinato con un provvedimento di carattere generale; o se si debba invece procedere, sulla base dell'esperienza, attraverso gradualità e successive riforme.

Vorrei parlare qui non tanto come Ministro, quanto, se mi permettete, come uomo di studio. Dico subito, infatti, che motivi di ordine politico, pregiudiziali, non ve ne sono. Si tratta di una questione puramente tecnica.

Io mi rendo conto che teoricamente la sistemazione generale, una volta per tutte, del corso degli studi sarebbe il metodo ideale. Ma ho l'impressione che il movimento, il ritmo delle scienze sia tale da rendere illusoria la speranza di poter fare veramente, come si faceva una volta, un piano di studi che possa durare 20-30 anni, o addirittura dei secoli come avveniva in passato; alcuni nostri ordinamenti in effetti sono addirittura quasi secolari. Assistiamo oggi invece ad un progresso così rapido, ad un movimento così veloce del mondo scientifico,

che alcune scienze, alcuni insegnamenti che ci parevano veramente fondamentali fino a dieci anni fa, hanno finito ora per essere secondari; ed altri che ci parevano laterali hanno assunto un carattere preminente.

Prendiamo ad esempio, nella facoltà di medicina, l'insegnamento fondamentale della clinica dermosifilopatica. La sifilide era una delle sciagure che colpivano l'umanità ed il contagio delle malattie veneree era la piaga sociale più terribile fin dal medio evo, e poco dopo, a cavallo tra il medioevo e l'evo moderno (noi diciamo che questa malattia è stata importata dalla Francia; i francesi dicono il contrario); si trattava comunque di un immenso flagello ed era giusto si lottasse contro di esso. Adesso la sifilide esiste solo di nome. Ma dopo che queste malattie sono state, come si dice, eliminate, il clinico dermosifilopatico continua a chiamarsi così; ma invece di occuparsi dei casi di sifilografia si occupa delle malattie tropicali o d'altro. Ciò perchè da un giorno all'altro con la scoperta di una medicina questa malattia è stata debellata. Così pure nella fisica o nella chimica: c'erano degli insegnamenti che parevano fondamentali e che oggi non lo sono più. Nella chimica, ad esempio, vigeva la distinzione rigorosa tra chimica organica e chimica inorganica; poi il progresso scientifico ha tolto valore a questa divisione.

Il progresso è così rapido che il vecchio sistema di pianificare una volta per tutte l'ordinamento universitario appare ormai superato; esso rispondeva ad una concezione scolastica sistematica, vorrei dire tomistica e medievale, del sapere. Mi pare che questo sistema possa essere abbandonato. L'altro sistema, invece, semprechè adoperato con prudenza, è oggi, forse, il migliore: ed è per questo che non sarei contrario ad affrontare simili proposte sia pure procedendo con i piedi di piombo. Certo anche questo sistema presenta degli inconvenienti: accade talvolta che questioni che si presentano alla luce di un presunto interesse generale di ricerca e di studio, siano in realtà ispirate da interessi e ambizioni particolari. È una cosa malinconica, ma è umana. Dobbiamo perciò essere molto cauti sul piano pratico. Questa è la premessa di ordine generale che volevo fare.

Veniamo ora all'esame delle due proposte di legge. La Camera approvò senza contrasti il progetto Moro. Che tutto quello che è scritto in tale progetto sia buono non potrei assicurarlo; la Commissione del Senato potrà eventualmente apportare quelle modificazioni, che ritenesse necessarie. Però alcune delle proposte contenute in questo disegno di legge mi paiono senz'altro fondate.

Cesso ora di parlare in termini generici e vi parlo in termini di esperienza specifica di professore di diritto penale.

Con l'articolo 1 si propone innanzitutto l'inclusione delle istituzioni di diritto pubblico e delle istituzioni di diritto penale fra le materie fondamentali della facoltà di giurisprudenza. Qual'è l'ordinamento attuale della facoltà di giurisprudenza? Ci sono quattro corsi annuali di diritto romano: un corso di istituzioni di diritto romano, un corso di storia di diritto romano ed un corso biennale di diritto romano. Ci sono numerosissimi insegnamenti di diritto privato: istituzioni, diritto comparato, diritto civile, diritto della navigazione e diritto commerciale: tutta una serie di forme e di modi del diritto privato. C'è una sola cattedra di diritto penale. Qual'è l'interesse relativo del diritto penale rispetto al diritto romano e al diritto privato nelle università italiane? Ho questa esperienza: che quasi la metà, e in talune università più della metà degli studenti, chiedono di laurearsi in diritto penale, cioè su una sola materia rispetto ai numerosi corsi di diritto romano e privato. Cosa fanno poi i giovani quando si sono laureati? Alcuni vanno a fare i « vitelloni » e pazienza. C'è una parte, non molto grande, che va agli impieghi privati; gli altri si accingono ad affrontare o la professione o l'impiegato statale. Quelli che affrontano la professione vanno per oltre la metà a fare i penalisti: perchè purtroppo gli affari penali coprono più della metà del lavoro giudiziario del nostro Paese. Costoro hanno bisogno di sapere il diritto penale; cioè si presentano a fare la loro carriera avendo fatto quattro corsi di diritto romano, sette-otto corsi di diritto privato, ma praticamente servendosi del modesto bagaglio dell'unico insegnamento di diritto penale. Un'altra parte di questi laureati va a fare il giudice istruttore: qui si verifica la stessa situazione; il giudice

istruttore ha bisogno del diritto penale. C'è poi un certo numero di giovani che vanno a fare i funzionari di polizia; non sarebbe male che il giovane delegato di pubblica sicurezza conoscesse un po' meno di diritto romano o di filosofia del diritto, ed un poco più di diritto penale.

A questa prima constatazione aggiungo che l'unico professore di diritto penale dovrebbe fare tutta la materia: vi assicuro proprio per esperienza — è il mio mestiere — che svolgere tutta la materia sul piano istituzionale, è una cosa molto lunga, praticamente impossibile; il professore di diritto penale è obbligato perciò ad insegnare una parte sola del diritto penale, senza poter mai entrare per giunta nella parte speciale che tratta dei vari tipi di reato. Domandatelo ai vostri figli che frequentano la giurisprudenza: il professore di diritto penale non può mai svolgere un corso speciale sui delitti contro la proprietà, contro il patrimonio e contro i defunti, perchè non ha mai il tempo necessario per trattare la parte speciale.

Quindi la divisione di questa materia in due cattedre, per modo che un professore potesse svolgere un corso istituzionale e un altro docente potesse svolgere un corso specializzato, mi parrebbe doverosa.

Considerazioni analoghe valgono per il diritto amministrativo e, soprattutto, per il diritto processuale amministrativo.

Quando l'ordinamento universitario è stato istituito, la giurisdizione amministrativa era un fatto rarissimo; una volta anzi non esisteva addirittura; prima che si creasse il Consiglio di Stato essa era poco più che una ipotesi teorica ma non aveva organi in cui concretarsi. Poi, quando il Consiglio di Stato ed altri organi di giurisdizione amministrativa sono stati creati, ha cominciato ad assumere una certa importanza che è andata man mano crescendo. Quando lo Stato non si occupava che di amministrare la giustizia, gestire le ferrovie, far fare il servizio militare e svolgere una politica estera, le ragioni di conflitto col cittadino erano poche; adesso che lo Stato fa molte cose in più, e tende ad espandere la sua competenza, la esigenza delle garanzie amministrative diventa sempre più importante. Anche nella facoltà di giurisprudenza, oggi come in passato, vi è invece un solo insegnamento di diritto amministrativo, nel quale, come è naturale, il diritto

processuale amministrativo non ha quello spazio che dovrebbe avere, data la sua importanza. Accade così che i giovani avvocati sono incapaci di consigliare un cliente sul come si fa un ricorso. Ho rilevato da una statistica che i tre quarti delle decisioni del Consiglio di Stato sono destinate a consacrare la inammissibilità di ricorsi per errore di procedura della parte o del suo patrono: c'è da... inorridire! Questo avviene, in realtà, perchè s'insegna il diritto amministrativo non come si dovrebbe.

Vi è poi un altro disegno di legge che riguarda la medicina legale. Materia questa leggermente meno importante delle due materie di cui ho parlato, ma anch'essa di importanza crescente. Ai tempi miei, nella facoltà ove mi sono laureato, la medicina legale era considerata per un giovane laureato in giurisprudenza una materia obbligatoria; poi divenne complementare ed ora è una materia che non viene seguita da molti, perchè richiede parecchio studio, mentre vi sono altre materie sulle quali si può dare l'esame senza studiare molto: per esempio la demografia. La medicina legale è invece una materia in cui bisogna presentarsi preparati. Mi rifaccio ad una parte dell'argomentazione svolta prima a proposito del diritto penale. La medicina legale è in grandissima parte legata alla materia penale, soprattutto per i magistrati, per i funzionari di pubblica sicurezza, i quali se hanno cognizioni di medicina legale qualche volta possono compiere delle rapide indagini, impedire errori; e viceversa si trovano facilmente impediti se queste cognizioni non hanno. Ma c'è un altro motivo della importanza crescente della medicina legale: mi pare che tutto l'orientamento penalistico moderno sia diretto non tanto allo studio astratto della legge penale, quanto all'applicazione della legge penale in concreto ed allo studio della personalità del criminale. Non si segue più come una volta uno studio sui delitti, ma viceversa uno studio su ciascun delinquente e sul trattamento che il delinquente richiede; in questo nuovo indirizzo più concreto ed umano la medicina legale diviene indispensabile. Senza uno studio della medicina legale fatto seriamente come si può pensare che un giovane magistrato, un giovane giudice istruttore possa affrontare questa esigenza di uno studio in concreto del criminale.

Infine terzo argomento: alla medicina legale è legato l'insegnamento della medicina del lavoro. E qui riporto quanto risulta da una statistica di tutte le Corti d'appello d'Italia: una metà e più delle cause, sono cause di diritto penale per cui la conoscenza della medicina legale è necessaria; ma più della metà delle rimanenti cause sono in materia di infortunistica. Per cui il giovane avvocato, od il giudice, dovrebbe avere notizie serie, sicure di medicina legale, infortunistica ed assicurazioni.

Sono dunque queste le tre materie, per cui pare che l'attuale ordinamento della facoltà di giurisprudenza si presenta del tutto inadeguato: diritto penale, diritto amministrativo e, su un piano diverso, medicina legale. Queste mie argomentazioni sono frutto della mia esperienza di professore e di penalista.

Ripeto che non vi è nulla di politico, nè alcun partito preso in questa impostazione: si tratta di risolvere per i nostri figli e per l'avvenire del nostro Paese una questione di grande interesse.

PRESIDENTE. Credo d'interpretare il pensiero di tutta la Commissione esprimendo al Ministro Rossi un vivo ringraziamento per i chiarimenti che ci ha voluto fornire su una questione tanto importante.

Mi corre l'obbligo tuttavia, come Presidente, di ricordare alcuni precedenti nei quali la Commissione manifestò chiaramente il suo orientamento in tema di riforma di facoltà universitarie. Nel gennaio del 1955 la Commissione esaminò un disegno di legge del senatore Caristia che tendeva al ripristino del diritto internazionale come fondamentale per il conseguimento della laurea in economia e commercio. Dopo un'ampia discussione il provvedimento fu accantonato, e si trattava di materia che fino al 1935 era stata obbligatoria, e che si voleva soltanto tornasse tale.

Poco prima, nel gennaio dello stesso anno, la Commissione aveva assunto un analogo atteggiamento sul disegno di legge di iniziativa del deputato Cavallotti che tendeva alla creazione di nuovi insegnamenti nella facoltà di medicina e chirurgia: dopo un'ampia discussione fu approvato un ordine del giorno così concepito: « La 6^a Commissione permanente del Senato, considerando che le singole facoltà

sono libere di proporre l'istituzione di insegnamenti facoltativi, delibera di non passare all'esame degli articoli ».

Questi i precedenti che ritenevo doveroso richiamare all'attenzione della Commissione.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Non mi soffermerò evidentemente sulle materie che non sono di mia competenza. Se in linea di principio sono stato sempre contrario alla istituzione di nuovi insegnamenti oppure alla proposta di dar carattere di materia fondamentale ad insegnamenti che già non l'avessero, per quanto riguarda le materie giuridiche sono rimasto profondamente persuaso delle cose che l'onorevole Ministro ci ha detto. Pur da profano, di fronte all'esistenza di una cattedra di istituzioni di diritto romano, una di storia del diritto romano e una di diritto romano, avevo notato l'evidente sproporzione fra l'importanza data a questo insegnamento, di cui non voglio negare peraltro l'interesse, e quella invece conferita ad altri insegnamenti, quali il diritto penale.

Ma quello che personalmente mi ha persuaso è stato il richiamo a materie che un giorno avevano una certa importanza e che oggi la vanno perdendo. Intendo riferirmi, ad esempio, alla dermatologia e mi dispiace di dover dir questo perchè probabilmente mi metterò contro tutti i dermatologi italiani.

Ci sono delle materie che non hanno più diritto ad avere delle cattedre o al massimo ad avere una sola cattedra nella capitale dello Stato. Questa cattedra di dermatologia fu istituita, come diceva il Ministro, in un'epoca in cui, scoperto il germe che dava origine alla sifilide, si scoprì anche che vi erano forme primarie, secondarie e terziarie di questa malattia che dovevano essere attentamente studiate. Ora queste cattedre hanno fatto il loro tempo! Un dermosifilopata di Padova mi diceva, ad esempio, che non riesce più a mostrare caso grave ai suoi studenti. Vediamo sempre sui giornali gli annunci economici di questi dermosifilopati, che fanno però quasi la fame perchè quella malattia guarisce in due giorni con la penicillina.

Questa è proprio la chiara dimostrazione dei saliscendi che subiscono le scienze.

Dove credo di dovere dire una parola perchè ho una certa competenza è proprio sulla medicina legale. Mi è capitato molte volte, purtroppo, perchè non si tratta di una cosa piacevole, che comporta lunghi fastidi e nessun guadagno, di essere nominato perito in qualche giudizio, dove erano presenti anche un perito di una parte ed un perito della parte opposta, con posizioni contrastanti. Mi sono trovato di fronte a dei magistrati i quali veramente non sapevano dove stesse il torto e dove stesse la ragione e che avevano assolutamente bisogno di essere illuminati.

Queste difficoltà cui si trova di fronte il giudice sussistono anche per l'avvocato onesto, ma favoriscono la spregiudicatezza di coloro che, approfittando dell'ignoranza specifica del magistrato o dei giurati, dicono cose assolutamente assurde.

Io mi sono visto rivolgere delle domande di fronte alle quali sono rimasto attonito, ho visto fare affermazioni da avvocati che non avevano nè capo nè coda e che dimostravano una assoluta ignoranza non solo, ma anche della malafede.

Ritengo pertanto che la medicina legale debba divenire materia fondamentale; non si può ammettere che si possa formulare un giudizio seriamente o leggere una perizia se non si hanno almeno le cognizioni elementari della biologia.

Un tempo l'esame di medicina legale era obbligatorio per gli studenti di legge, mentre oggi la maggioranza non sostiene più questo esame e preferisce affrontare una materia più facile invece che una di questa importanza.

La medicina legale infatti richiede uno studio cui pochi vogliono sottoporsi, ma è l'unica materia che possa dare le cognizioni necessarie per i fini cui prima ho accennato.

ROFFI. Vorrei anzitutto superare la questione di principio cui ha accennato il Presidente della Commissione citando i precedenti di analoghi provvedimenti legislativi: qui si tratta di un caso assai diverso da quello per cui decidemmo, addirittura, come ha ricordato il Presidente, di non passare agli articoli.

Si trattava allora della istituzione di insegnamenti facoltativi e noi ritenemmo che il Parlamento, una volta che la legge aveva demandato a certi istituti, ossia alle facoltà uni-

versitarie, il potere di prendere determinati provvedimenti, non dovesse revocare quel potere e invadere una competenza stabilita per legge.

Ritengo che abbiamo bene operato, in quella occasione, deliberando di non passare alla discussione degli articoli di un disegno di legge che istituiva certi insegnamenti facoltativi. Qui, invece, si tratta di un disegno di legge che ha il compito di un riordinamento sulla base dei criteri esposti dal Ministro, che condivido pienamente; si tratta cioè di materia che è di competenza del Parlamento, e non abbiamo alcun motivo per non occuparci di essa.

Si tratta di un riordinamento, anche se non completo, che introduce modificazioni sostanziali in alcune facoltà.

Riterrei piuttosto opportuno che il Governo ci facesse avere, nel prosieguo della discussione, il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Questo parere potremo poi accettarlo o respingerlo ma ritengo importante sentire il parere di questo Consiglio superiore, il quale ha competenza a dare pareri proprio su queste questioni e che il Governo ha il compito di trasmettere a noi con le sue osservazioni.

Fatte queste premesse, vorrei entrare brevemente nel merito. Sono d'accordo come ho già detto sulle osservazioni generali fatte dal Ministro ed anche con quanto detto dal senatore Paolucci sulla introduzione della medicina legale fra le materie fondamentali. Credo che dobbiamo fare uno sforzo, in sede di riordinamento della facoltà di giurisprudenza, per togliere a questa facoltà quel carattere di *refugium peccatorum*...

CONDORELLI. È male informato! Le statistiche di alcune università dimostrano come molti studenti scappino dalla facoltà di giurisprudenza!

ROFFI. Ci sono indubbiamente delle università serie in cui la facoltà di giurisprudenza è una facoltà severa, tuttavia è diffusa in molti ambienti la voce che la laurea in giurisprudenza sia la più facile da prendere. Credo senz'altro che ciò non sia vero quando si fanno le cose seriamente!

Comunque, se nell'ordinamento degli studi di questa facoltà noi introdurremo delle nuove materie che esigano uno studio rigoroso contribuiremo a sfatare quella convinzione diffusa della eccessiva facilità, almeno in talune università, a prendere questa laurea.

Per questo motivo ritengo che il piano degli studi della facoltà di giurisprudenza, specialmente se comparato con il piano degli studi della facoltà di economia e commercio, non sia talmente gravoso da impedirci l'introduzione dell'esame di medicina legale, non solo, ma anche dell'esame di statistica sociale, che è materia che una volta era obbligatoria e che fu soppressa dall'allora Ministro De Vecchi. La statistica sociale è una materia che nel mondo moderno ha una importanza enorme, pari a quella dello studio del diritto romano che pure ha un valore formativo. La statistica è, a mio avviso, tra le scienze moderne, quella che va prendendo sempre maggiore importanza.

È vero che questa disciplina trova la sua sede più idonea in quella facoltà di economia e commercio dove già è fra le materie fondamentali, ma deve averla anche nella facoltà di giurisprudenza, la quale, oltre a fornire magistrati ed avvocati, fornisce insegnanti, e dà la possibilità di partecipare a moltissimi concorsi in cui la statistica è richiesta.

Ritengo che lo studio della statistica sociale possa trovare una sua collocazione nel piano di studi della facoltà di giurisprudenza, senza correre il pericolo di aggravarlo troppo.

Per questo proporrei che questa materia tornasse obbligatoria, come era prima, alla pari con le discipline più impegnative e di maggiore consistenza scientifica.

Oltre la questione della statistica sociale...

PRESIDENTE. Mi perdoni se la interrompo, senatore Roffi, ma vorrei pregarla di limitarsi agli orientamenti di carattere generale. Sui problemi particolari potremo discutere in un secondo momento.

ROFFI, Va bene, signor Presidente! Mi dichiaro pertanto favorevole a questo disegno di legge, riservandomi di illustrare in altra sede alcune altre particolari proposte. Insisto però

sulla necessità di sentire il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

CONDORELLI. Vorrei soffermarmi un po' sulla questione di principio. È vero che l'eventuale presa in considerazione di questo progetto di legge non contrasta con nessun precedente, ma indubbiamente contrasta con la nostra esperienza.

Io sono profondamente convinto che l'ordinamento degli studi di una facoltà, anzi di tutte le facoltà ha una sua impostazione organica. Proprio per questo io sono contrario ai ritocchi parziali.

Io ritengo che le università, in quattro anni, durata normale dei corsi per talune facoltà, in cinque o in sei anni, per altre, non possono avere la pretesa di dar fondo allo scibile in un determinato settore, ma solo possono preparare giovani, attraverso dei profili fondamentali di quella parte dello scibile, ad affrontare i loro problemi.

Perciò sono profondamente convinto che i nostri ordinamenti scolastici debbono avere delle finalità essenzialmente formative. D'altra parte i corsi di perfezionamento e di specializzazione diventano ogni giorno di più una cosa indispensabile.

E qui, non per spezzare una lancia a favore del diritto romano, ma proprio per associazione di idee, sono invitato a parlare di questo. Certamente se la facoltà di giurisprudenza dovesse fare degli avvocati, dovesse avviare all'esercizio della professione libera, nel senso che appena si esce dall'università si dovesse andare a fare l'avvocato o il magistrato, di diritto romano ce ne sarebbe troppo: ma siccome una facoltà di giurisprudenza, a mio avviso (ed ho 32 anni di esperienza in proposito), non può essere nella migliore delle ipotesi che formativa, a me basta che un giovane esca dalla facoltà di giurisprudenza con la capacità di leggere una legge e di saperla commentare. Ci sarà tutto il tempo perchè egli approfondisca poi le cognizioni che gli sono richieste dalle esigenze professionali.

Da questo punto di vista il diritto romano è di importanza fundamentalissima! Poichè si è parlato di un eccesso di questo insegnamento, io voglio dire che diminuire il diritto romano sarebbe un grave errore. Il diritto romano non

può essere sostituito: vi si provarono i tedeschi, ma noi non potremo mai sottovalutare il diritto romano.

Si è accennato alla storia del diritto romano: la chiamiamo storia del diritto romano perchè vogliamo particolarizzare, ma in realtà è la storia del diritto italiano. In un primo anno della facoltà di giurisprudenza si insegna la storia del diritto romano, e poi, in un altro anno, quello che più specificamente si chiama storia del diritto italiano. Si tratta in realtà di una stessa materia.

Nessun uomo di legge può essere sfornito di queste cognizioni storiche fondamentali: sono cose assolutamente indispensabili! Anzi io affermo che prepara più al diritto civile o anche al diritto penale lo studio del diritto romano che lo studio diretto del diritto civile o del diritto penale senza aver studiato prima il diritto romano. Perchè è solo il diritto romano che dà il metodo per studiare i problemi giuridici.

Ma torniamo all'argomento. Per me la questione è questa: riforme parziali non se ne debbono fare anche perchè l'iter legislativo di queste riforme parziali è piuttosto rapido e non offre sufficienti garanzie, specialmente quando si tratta di provvedimenti di iniziativa parlamentare. Se viene in mente ad uno dei nostri colleghi dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento un'idea di riforma — che sarà sempre concepita in una prospettiva di parte, perchè il proponente sarà certo professore di qualche cosa, e ognuno di noi è innamorato della propria materia — e presenta un progetto di legge, quel progetto di legge va ad una Commissione in cui non è detto che ci sia necessariamente un competente. (*Interruzione del senatore Giua*).

No, perchè quando un progetto di legge è preparato dal Governo, si sono intese le facoltà, si è inteso il Consiglio superiore della pubblica istruzione! (*Interruzione del senatore Roffi*).

È appunto soltanto dopo aver inteso il Consiglio superiore della pubblica istruzione e le facoltà, che si potrà esaminare la questione *cognita causa*.

Io non voglio certo negare i poteri del Parlamento, ma noi abbiamo in questa Commissione il ricordo di un disegno di legge che

creava due nuove materie e che era stato approvato dall'altro ramo del Parlamento a voti unanimi: si trattava della cancerologia e della chemioterapia. Appena da noi si aprì la discussione, ci fu un coro altrettanto unanime di consensi. Fortunatamente qui vi era un competente, il professor Paolucci, il quale ci ha detto: sostanzialmente che cosa dovremo insegnare in materia di cancerologia, se noi professori stessi non sappiamo che cosa sia il cancro? Vediamo di scoprire — egli aggiunse ancora — che cosa sia il cancro e poi esamineremo di nuovo il problema.

Perciò questa preparazione è indispensabile: bisogna sentire gli organi competenti, bisogna sentire le facoltà.

Le facoltà sono state sempre interpellate su questi problemi ed hanno detto le loro opinioni e vi posso dire che questa volta non sono estremamente favorevoli a questa proposta di legge.

Il Consiglio superiore non so quale opinione potrà avere in merito, se auspichi o meno che si faccia una riforma degli studi di giurisprudenza, o quella tanto attesa della Facoltà di scienze politiche e sociali o della Facoltà di economia e commercio. Se si vuol fare una riforma del genere, la si faccia pure, ma organicamente; e soprattutto, riferendoci alla Facoltà di giurisprudenza, spererei che ci fosse la biforcazione di questi studi in carriera legale e in carriera amministrativa, insomma che ci fosse, come nella Facoltà di lettere, una gamma di diverse lauree. Auspicherei, in altri termini, che la Facoltà di giurisprudenza potesse concedere due lauree, una che avvii alle carriere legali ed un'altra che avvii alle carriere amministrative. Allora la Facoltà di giurisprudenza potrebbe essere restituita alla sua antica funzione di preparatrice all'esercizio delle professioni legali.

Debbo dire ancora alcune parole sulle proposte specifiche che sono state fatte. Nessun dubbio sulla enorme importanza del diritto penale, come non pongo minimamente in dubbio l'importanza del diritto pubblico e perciò l'opportunità di rafforzarlo e di creare magari le istituzioni di diritto pubblico; come non pongo in dubbio la importanza del diritto processuale civile e di quello penale. Ma vediamo che rimane fuori il diritto processuale amministrativo e quello finanziario, tutte cose im-

portantissime, come anche importante (e qui faccio eco al Ministro), ma in tono molto minore, è la medicina legale per chi faccia l'avvocato, perchè sappiamo tutti che questi problemi biologici non si possono seriamente affrontare con lo studio di un anno. Non si riuscirebbe in un anno che ad avere una modesta infarinatura della materia, infarinatura che è quella che tante volte serve per farci ergere come competenti di fronte a coloro che competenti sono veramente.

Si tratterebbe solo di imparare una terminologia in modo che il giudice o l'avvocato possa capire una perizia. Si può parlare solo di questo, ma da questo punto di vista, caro Ministro, è enorme anche che un avvocato commercialista non conosca nulla di ragioneria, che gli serve certamente moltissimo, o che un pubblicista non conosca la contabilità di Stato.

Cari amici, quando cominciamo a parlare di queste cose, ci accorgiamo che potremmo finire per ampliare il numero degli insegnamenti in modo tale che non esauriremmo una facoltà nella vita di un uomo. Importantissima la medicina legale per chi faccia il penalista e un poco per il civilista, ma badate che le materie di cui vi ho parlato non sono meno importanti. Un avvocato, ad esempio, che sappia leggere in un bilancio commerciale oggi non c'è o almeno ce ne sono pochissimi. Vi sembra cosa da nulla questa?

State attenti alla suggestione delle parole! Sono convinto anche io, per quel che riguarda la medicina legale, che una qualche infarinatura, sia pure solo per capire quel che dicono i competenti, sia opportuna, ma questa non potrà essere mai tale da consentire una discussione con dei competenti.

L'amico senatore Paolucci ha detto: ho sentito dire degli strafalcioni enormi! Certo, ma questi strafalcioni enormi li ho sentiti anche dire dai professori di medicina legale; figuriamoci dunque in che condizioni si trovano quelli che hanno avuto una informazione scientifica assai superficiale. Permettetemi di dirlo: per me questi medici legali sono un po' i medici tra gli avvocati e gli avvocati tra i medici.

Certamente se si impostasse una riforma della Facoltà di giurisprudenza, tale da preparare i giovani specificamente alla professione legale, alla magistratura o all'avvocatura, della medicina legale non si potrebbe fare a meno.

L'amico Roffi ha parlato anche della statistica. Anche io rendo omaggio alla statistica. La medicina legale e la statistica erano insegnamenti fondamentali quando abbiamo studiato noi e sono stati ambedue declassati a materie facoltative.

Ora io direi che nella Facoltà di giurisprudenza serve più la demografia e la statistica che la medicina legale. Gli studenti di giurisprudenza rimangono forse più attratti da quest'ultima per la curiosità lasciva della Venerabile forense, mentre la statistica per gli studenti di giurisprudenza costituisce una materia molto più difficile da seguire.

Anche io fui preoccupato di fare l'esame di statistica perchè certe formule algebriche non sono le cose più desiderabili per chi si dà alla legge. Invece le altre cose attirano l'interesse dei giovani, ma non servono a chiarire molto le idee.

Si è parlato anche di istituzioni di diritto amministrativo e di istituzioni di diritto processuale penale: ma non è vero che più materie si stabiliscano nei piani di studio e più si studi. I giovani di vera coscienza non riescono a laurearsi in quattro anni e vanno spesso fuori corso! Se moltiplichiamo le materie non li indurremo per questo a studiare di più: dovranno ripartire il loro tempo tra un maggior numero di materie. Che si studi di più è impossibile perchè un giovane serio, caro Roffi, che voglia affrontare gli studi di giurisprudenza in una facoltà di giurisprudenza veramente seria, è costretto ad andare fuori corso. La facoltà di Catania, che ha duemila studenti, ne ha mille fuori corso, il che sta a significare che spesso i giudizi sono un po' avventati.

Niente affatto vero che la facoltà di legge sia facile: è una delle facoltà più difficili. Basta pensare a quella che è la mole dei libri, basta pensare che cosa è un esame sulle istituzioni di diritto privato: è cosa da fare accapponare la pelle!

All'Università di Catania ci sono giovani che si trascinano l'esame di istituzioni di diritto privato fino al quarto anno e poi vanno fuori corso perchè questo esame è propedeutico.

La verità è che dobbiamo legiferare in questa materia dopo aver inteso le facoltà ed il Consiglio superiore della pubblica istruzione e non dobbiamo fare delle improvvisazioni nella maniera più assoluta.

Il nome dei presentatori di questo progetto di legge ci dice da quali interessi spirituali questi sono mossi, ma si tratta sempre di vedute particolari. Difatti uno è un insigne penalista, che dice che sono necessarie le istituzioni di diritto processuale e l'altro, il « copresentatore », ci dice che si deve mettere anche l'epigraffa giuridica perchè ritiene che sia indispensabile che un giovane nella facoltà di giurisprudenza conosca anche questa materia. Di questo passo, un giorno potreste anche vedere un progetto di legge che stabilisca che la filosofia del diritto deve essere quadriennale. Non dimenticate che tra le materie facoltative non c'è neanche la ragioneria; sicchè quelli che escono dalla facoltà di giurisprudenza non sanno leggere nelle carte attuali e li vorremmo mandare invece a leggere nelle carte di due mila anni fa!

Pregherei la Commissione di voler considerare con molta attenzione queste cose, perchè penso che non si possa esprimere un giudizio se non dopo aver profondamente esaminato il corso degli studi di giurisprudenza e quello delle facoltà affini. In questa visione organica, se la facoltà di giurisprudenza sarà restituita alla funzione di preparatrice di legisti sarà ottima cosa, ma se deve restare una facoltà puramente formativa, conserviamole il profilo stabilito dalla antica legge Casati; lasciamo cioè quelle materie che formino i giovani e diano poi la possibilità di avviarsi verso la specializzazione che essi preferiscono. Questo è il mio giudizio.

DI ROCCO. Il senatore Condorelli mi trova consenziente nel principio di massima che la università debba essere formativa per cui le modifiche parziali possono anche riuscire dannose e togliere alle facoltà la loro caratteristica fondamentale.

Ma ha ragione anche l'onorevole Ministro quando dice che i tempi sono cambiati e che un aggiornamento, anche e soprattutto di queste facoltà, alle nuove esigenze, si impone.

Una riforma di queste facoltà è ormai una esigenza che si deve prendere in considera-

zione. Ora, questa riforma organica, da farsi naturalmente con tutto lo studio profondo che essa esige, deve preoccuparsi di stabilire un giusto equilibrio tra le varie materie che gli alunni delle università debbono studiare. Con questo disegno di legge invece noi facciamo soltanto delle aggiunte, mentre le osservazioni del Ministro portavano anche all'affermazione che alcune materie hanno perduto di importanza, e che altre sono nate dallo sviluppo della vita moderna. Dobbiamo, insomma, preoccuparci anche degli alunni che devono studiare! Diceva il senatore Condorelli che aggiungendo delle materie non è detto che studino di più; può darsi anzi il caso che studino di meno di fronte ad una congerie enciclopedica di materie.

È nota la storia di quello studente che voleva essere nato quattro secoli prima per non dover studiare molta storia! Si dovrebbero perciò ridurre o addirittura sopprimere alcune materie, o quanto meno passare tra le materie complementari quelle che hanno perduto importanza.

In secondo luogo, vorrei richiamare l'attenzione del Ministro sulla caratterizzazione delle tre facoltà. Si vorrebbero mettere, tra le materie fondamentali della facoltà di scienze politiche, gli esami di istituzioni di diritto penale e di diritto amministrativo.

Non entro nel merito perchè non me ne intendo molto, ma mi pare, a prima vista, che passare talune materie dalla facoltà di giurisprudenza a quella di scienze politiche e sociali o a quella di economia e commercio o viceversa, porti a fare di queste facoltà dei doppioni.

Penso che sia opportuno invece mantenere ad ogni facoltà la sua caratteristica.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione di questi disegni di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.